

STATUTO

“ANOLF COMO APS”

Costituita il 20 Febbraio 2007

*Statuto come modificato dall'Assemblea Straordinaria
del 29 dicembre 2022*

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 - E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n.106 e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **Anolf – Associazione Nazionale Oltre le frontiere - Como APS**, da ora in avanti denominata “associazione”, con durata illimitata.

1.2 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 - L'associazione ha sede legale nel comune di Como Il trasferimento, nel medesimo comune, della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4 – L’Anolf Como APS aderisce all’ANOLF regionale della Lombardia - costituita il 27/11/1996, registrata presso l’Ufficio del Registro di Milano con n. 25040 in data 11/12/1996 - e all’ANOLF nazionale - costituita il 22 dicembre 1989 con atto notarile, repertorio n. 288584, raccolta n. 19387, registrata presso l’Ufficio del Registro di Latina, n. 136 in data 10/01/1990 e successive modifiche - delle quali, nella propria completa autonomia, segue i principi e attua gli scopi espressi nei relativi statuti.

Inoltre pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale può aderire a reti e a Enti del Terzo Settore che abbiano stessi fini e modalità operative, per meglio adempiere agli scopi statuari anche ai sensi delle peculiari norme in materia di Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall’articolo 41 del quale segue i principi e attua gli scopi espressi nel relativo Statuto.

Articolo 2

Statuto

2.1 - L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

2.2 - L'assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

RP

Articolo 3 Finalità e attività

3.1 - L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone, in via esclusiva o principale, di svolgere a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi una o più delle seguenti attività di interesse generale, così come definite dall'art.5 comma 1 del D. Leg. 117/2017:

lett. a) interventi e servizi sociali: attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).

lett. r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

3.2 - L'associazione si ispira a principi di democraticità, solidarietà umana, fratellanza dei popoli, uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, favorendo la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. E' specifico intendimento dell'Associazione concorrere con ogni mezzo al pieno inserimento degli immigrati nella società italiana, promuovendo i loro diritti e quelli delle loro famiglie.

Tutte le attività saranno, quindi, orientate alla crescita di una coscienza dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, come prima e fondamentale base per la costruzione di una società nuova, basata sulla solidarietà e non sullo sfruttamento, con esclusione di ogni forma di razzismo, di xenofobia, di emarginazione.

L'Associazione promuove attività sociali che favoriscano e stimolino l'inserimento effettivo di tutte le minoranze nella nostra società, con attenzione a tutti i loro bisogni, nel pieno rispetto dei loro diritti, della loro identità culturale e religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Proprio a tal fine essa, volutamente, si compone di immigrati, appartenenti alle varie etnie, anche se non cittadini italiani, e di italiani.

3.3 - Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di:

- organizzare e mettere a disposizione, per i propri associati, i familiari e i terzi, servizi di consulenza, informazione e assistenza, corsi di formazione professionale, di lingua e di cultura italiana, di conoscenza del sistema normativo;
- promuovere, anche in sede legale, la difesa dei diritti e degli interessi degli associati, dei familiari e degli immigrati, dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
- promuovere strutture, anche sotto forma di cooperative d'immigrati o d'immigrati e d'italiani, al fine di favorire l'inserimento o la realizzazione di specifici progetti nel campo del lavoro;
- promuovere iniziative politiche e sociali atte a soddisfare i bisogni elementari di vita degli immigrati e delle loro famiglie, a partire dalla tutela dei minori e delle donne, all'assistenza sanitaria, al diritto allo studio, fino ai problemi del lavoro e della casa;
- promuovere iniziative politiche e sociali in favore di tutte quelle persone che si trovano in situazioni di disagio sociale.
- realizzare iniziative per l'assistenza e il reinserimento sociale degli immigrati detenuti;
- favorire l'associazionismo attivo degli immigrati a fini sociali e culturali;

- intraprendere tutte le iniziative politiche, giuridiche e contrattuali idonee a garantire o migliorare il soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli immigrati e delle loro famiglie;
- concorrere alla soluzione dei problemi relativi al rapporto tra Paesi e alla promozione della pace, della non violenza, del disarmo e di una nuova concezione dei rapporti con la natura e l'ambiente;
- promuovere la conoscenza delle culture dei paesi di provenienza degli immigrati;
- promuovere campagne d'informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione della collettività, contro ogni forma di razzismo e d'intolleranza, per la creazione di una nuova cultura e politica della solidarietà e di educazione alle diversità;
- promuovere rapporti e collaborazioni con Enti pubblici e privati e con organizzazioni politiche, sindacali, professionali, cooperative e associative;
- promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;
- sviluppare azione informativa attraverso la produzione e diffusione di periodici, di trasmissioni radiofoniche, televisive, videotape e di ogni altro mezzo utile allo scopo;
- promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali di documentazione inerenti la propria attività;
- sviluppare campagne d'informazione sulle attività delle Istituzioni Europee e Italiane, soprattutto su quelle riguardanti il problema degli immigrati e i rapporti tra Paesi;
- promuovere interventi e strutture di cooperazione tra Paesi;
- svolgere ogni altra attività funzionale al raggiungimento dei fini statutari;
- svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto.

Per conseguire i propri scopi e realizzare le proprie attività l'Associazione può:

- acquistare, scambiare e distribuire materiali oggetto della sua attività;
- stampare e divulgare pubblicazioni, anche periodiche;
- promuovere o partecipare a iniziative, convegni, manifestazioni pubbliche;
- sviluppare contatti e rapporti con enti, istituti, associazioni culturali e organismi associativi italiani e stranieri.

Potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni di natura economica, finanziaria, bancaria, mobiliare e immobiliare, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possono essere erogati da Enti e/o Istituzioni e/o Enti del Terzo Settore a carattere locale o nazionale.

Fermo restando che l'Associazione non ha fini di lucro, gli eventuali proventi verranno destinati a finanziare l'attività di ricerca e le iniziative dell'Associazione e potranno essere reinvestiti esclusivamente per i suoi scopi statutari e per le finalità associative.

L'Associazione in particolare intende operare con lo spirito e le finalità previste dalla normativa vigente per le Associazioni di Promozione Sociale, avvalendosi di tutte le agevolazioni, contributi, convenzioni e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

3.4 - L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

3.5 - In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

3.6 - L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

3.7 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla vigente legislazione. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Criteri ammissione associati

4.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Possono altresì aderire gli Enti del Terzo Settore o Associazioni senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa entro i limiti dettati dalle norme vigenti.

4.2 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

4.3 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

4.5 - L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è annotata nel libro degli associati.

4.6 - Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della successiva convocazione.

4.7 - Il Consiglio Direttivo può nominare sostenitori onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. I sostenitori onorari non possono ricoprire cariche sociali, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non sono tenuti al versamento delle quote sociali.

4.8 - Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea; le eventuali anticipazioni versate dai soci s'intendono infruttifere d'interessi.

4.9 - Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.

Articolo 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso o morosità essendo vietata la temporaneità alla partecipazione della vita associativa.

5.2 - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione.

Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

5.3 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

5.4 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci, che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso. Il ricorso dovrà essere scritto, tramite lettera raccomandata, e inviato al Presidente dell'associazione.

5.5 - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

5.6 - Il socio sottoposto a procedimento penale può essere cautelativamente sospeso a tempo indeterminato, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato. La revoca della sospensione cautelativa, al venire meno delle cause che l'hanno determinata, è disposta immediatamente dal Presidente che l'ha stabilita.

Articolo 6 **Diritti e doveri degli associati**

6.1 - Gli associati hanno diritto a:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- ricevere la tessera dell'associazione che ne attesta l'adesione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 13;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

6.2 - Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

6.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. Ciascun associato potrà rappresentare non più di 3 associati.



Articolo 7 Organi dell'Associazione

7.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo (o *Organo di Amministrazione*);
- il Presidente.

7.2 - Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o per libera determinazione, possono essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- l'Organo di Controllo;
- Il Collegio dei Garanti.

7.3 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di quattro anni.

Articolo 8 L'Assemblea degli associati

8.1 - L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, iscritti da almeno 3 mesi nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. In caso di impedimento alla partecipazione è ammessa delega scritta ad un altro socio. Quest'ultimo non può avere più di tre deleghe.

8.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

8.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di 1/10 (un decimo) degli associati.

8.4 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti inderogabili:

- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
- deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo associativo, su proposta del Consiglio Direttivo.

8.5 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti.

8.6- In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.7 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

8.8 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza della maggioranza degli associati e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

8.9 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

8.10 - L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.11 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo (o Organo di Amministrazione)

9.1 - Il Consiglio Direttivo è organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. E' composto da un minimo di tre fino a un massimo di nove Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

9.3 - Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente, almeno due volte l'anno, mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Vice Presidente.

9.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale.

9.5 - Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di 2/3 dei componenti dal Presidente che, in tal caso, è tenuto alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.



9.6 – Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

9.7 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

9.8 - Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10

Il Presidente

10.1 – Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di quattro anni e può essere rieletto per tre mandati.

10.2 – Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 – Il Presidente è autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 – Il Presidente, è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 – il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci; vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 12 Collegio Garanti

Il Collegio dei Garanti è Organo di garanzia statutaria e regolamentare e di giurisdizione interna.

Interpreta le norme statutarie e regolamenti e dà pareri sulla loro corretta applicazione.

Il Collegio dei Garanti è composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci.

Il Presidente viene eletto dal Collegio dei Garanti tra i suoi componenti.

La durata del mandato è quadriennale e decidono sui ricorsi a maggioranza.

I Garanti non possono far parte di organismi deliberanti e per la loro candidatura, andranno privilegiate persone di spiccata integrità morale.

Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, gli associati o Organi e associati deve essere devoluta alla determinazione del Collegio dei Garanti che ha il compito di decidere in unica e definitiva istanza, previa adeguata istruttoria e nel rispetto del principio del contraddittorio.

I ricorsi vanno presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla conoscenza dell'evento che determina la controversia, a meno che la violazione sia ancora in atto al momento del ricorso.

I provvedimenti del Collegio devono essere motivati. Sono comunicati alle parti a mezzo lettera raccomandata e/o mail certificata a cura del Presidente ed hanno immediato valore esecutivo.

Art. 13 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Articolo 14 Il Patrimonio sociale

14.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

14.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- altre entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

14.3 E' fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 15

Il Bilancio

15.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

15.2 - Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

15.3 - Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

15.4 - Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



15.5 - E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

15.6 - Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso devono essere affissi presso la sede sociale oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale ove esistente.

15.7 - L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati con gli stessi tempi del bilancio, per la definitiva approvazione

Articolo 16 **Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione**

16.3 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Art. 17 **Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 18 **Personale retribuito**

L'ANOLF COMO APS può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 19 **Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 **Assicurazione dell'Associazione**

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 21 **Devoluzione del patrimonio**



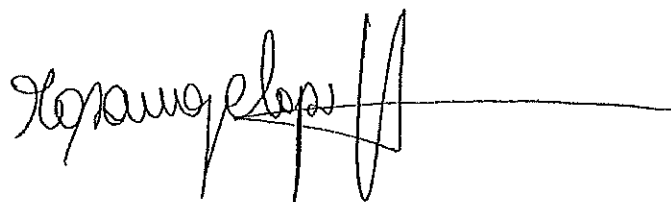
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in analoghi settori, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

Art. 22
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23
Norma transitoria

- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtz medesimo.
- L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Rossi', followed by a long horizontal line extending to the right.